



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIULIA IOFRIDA	Presidente
ROBERTO GIOVANNI CONTI	Consigliere
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere
RITA E. A. RUSSO	Consigliere-Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE DIVORZIO
Ud.17/03/2023 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 16855/2022 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) appresentata e difesa dagli avvocati (omissis)

-ricorrente-

CONTRO

(omissis) (omissis) appresentato e difeso dagli (omissis)

t

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 965/2022 depositata il 23/03/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere RITA E. A. RUSSO.

**RILEVATO CHE**

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 89/2020 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con sentenza definitiva n. 8251/2020, ha stabilito in favore della ex



moglie un assegno divorzile di euro 2.500,00 euro e un assegno di euro 3.000,00 euro per la figlia. Ha proposto appello la (omissis) chiedendo che l'assegno venisse determinato in euro 5.400,00 mensili (corrispondente alla misura dell'assegno concordato in sede di separazione).

La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, osservando che la finalità dell'assegno divorzile non è quella di consentire ai coniugi di vivere allo stesso modo e di conservare lo stesso tenore di vita, ma di permettere al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La Corte ha quindi osservato che il \_ (omissis) ha un reddito mensile medio 26.432,00, ma è gravato da vari finanziamenti (circa 15.000 euro mensili) oltre ad essere proprietario della casa familiare e di abitazione a (omissis) che l (omissi(omissis) ha una età (è nata nel (omissis) 3) che le consente ancora di inserirsi nel mondo del lavoro e ha aperto un studio professionale nel 2017, con redditi annui di circa 1.284,00 mensili, nonché è proprietaria della casa in cui vive a (omissis) gravata da un mutuo, nonché di una abitazione a (omissis) che ha ricevuto in sede di separazione; inoltre la stessa ha ricevuto dal marito in sede di separazione la somma di euro 800.000,00. Sulla base di questi elementi la misura dell'assegno già stabilita in primo grado.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (omissis) affidandosi a tre motivi. Si è costituito con controricorso il (omissis) La ricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023.

**RITENUTO CHE**



1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per l'omesso esame di alcuni motivi di impugnazione nonché in relazione agli artt. 132 e 342 c.p.c. per il carattere incomprensibile della motivazione. La ricorrente deduce che non sono state esaminate le censure concernenti l'omesso esame del peculiare contenuto degli accordi raggiunti pochi anni prima in sede di separazione, che avevano determinato in una somma più elevata il contributo di mantenimento, in ragione del sacrificio nonché del contributo economico e personale della odierna ricorrente, in relazione alle necessità della famiglia; osserva che essa (omissis) non ha ricevuto alcun incremento patrimoniale a seguito della separazione; e lamenta in particolare l'omessa pronuncia sul fatto che ella abbia lavorato senza ricevere alcun contributo previdenziale per circa diciotto anni a favore del marito e avesse versato la somma di cento milioni di lire per la costituzione della società dello stesso; inoltre, osserva che la Corte ha omesso di pronunciare sul motivo con il quale si era evidenziata l'impossibilità documentata per la ricorrente di far fronte alle spese ordinarie di vita e ha omesso di pronunciare sul motivo con il quale era stata denunciata l'erroneità della pronuncia del Tribunale per non avere tenuto conto della contrazione reddituale nell'anno 2020.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 5, comma 6 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, nonché degli artt. 2, 3 e 29 Cost. per avere erroneamente impostato la decisione circa la misura dell'assegno in sede divorzile senza un esame approfondito ed effettivo del contributo dato dal coniuge più debole alla vita familiare e alla costruzione del patrimonio di entrambi i coniugi e di quello dell'altro coniuge, nonché alle



possibilità di guadagno di quest'ultimo, dovendosi dare rilevanza ad aspetti effettivi, quali le rinunce a un trattamento previdenziale, ad acquisire una precisa professionalità, a una serie rilevante di somme di denaro a favore del progetto familiare; si sarebbe pure dovuto dare rilievo alla esigenza di poter far fronte alle esigenze normali di una vita adeguata e alle difficoltà nel costruire una professione in mancanza di una adeguata formazione.

3.- Con il terzo motivo si denuncia ex art. 360, n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti e ciò con riferimento ai seguenti fatti costitutivi del diritto a percepire un assegno di mantenimento divorzile: a) la mancata regolarizzazione previdenziale del contributo lavorativo della sig.ra (omissis) per il periodo di diciotto anni; b) il contributo economico dato dalla sig.ra (omissis) alla costituzione della società di proprietà del marito; c) il fatto storico della celebrazione del matrimonio quando il dott. (omissis) aveva appena terminato la specialità; d) il fatto storico connesso alla impossibilità per la sig.ra (omissis) di far fronte alle ordinarie spese di vita; e) il fatto storico legato al mancato conseguimento da parte della sig.ra (omissis) di un incremento patrimoniale a seguito degli accordi di separazione personale.

4.- I motivi sono infondati.

Sotto la veste di censura di nullità ed omesso esame di fatto decisivo si prospettano in realtà censure di merito, sulla valutazione data dalla giudice d'appello ai fatti allegati e provati al fine di determinare il *quantum* dell'assegno divorzile, la cui spettanza in discussione.

La Corte di merito, nel rilevare che non è in discussione l'an dell'assegno ma unicamente il *quantum*, ha valutato, in primo luogo, la circostanza che la richiedente abbia una propria capacità lavorativa specifica e che ha iniziato una attività professionale quale



arredatrice di interni pur con redditi al momento modesti. La Corte territoriale ha quindi tenuto conto degli assetti raggiunti in sede di separazione e del relativo incremento patrimoniale conseguito, complessivamente valutando le risorse della (omissis) ha ritenuto che la somma già accordate in primo grado è sufficiente ad integrarle, quale assegno con funzione compensativa, in ragione dei sacrifici effettuati nell'interesse della famiglia e della collaborazione prestata nella attività professionale del coniuge. In particolare, la Corte ha tenuto conto delle attribuzioni effettuate e della ripartizione del patrimonio operata con i patti di separazione consensuale e ha correttamente interpretato ed applicato l'articolo 5 legge div. rilevando che la funzione dell'assegno di divorzio non è quella di consentire al coniuge economicamente meno forte di mantenere lo stesso tenore di vita proprio della convivenza matrimoniale ma una funzione, assistenziale e perequativo - compensativa (Cass. sez. un. n. 18287 del 11/07/2018; Cass. n. 22738 del 11/08/2021).

Vi è stata quindi una valutazione complessiva della vita matrimoniale e di come, in esito alla separazione, le parti hanno ripartito le risorse, nonché delle condizioni economiche in cui esse si trovano al momento della decisione sull'assegno.

Non può dirsi pertanto che vi sia stata omessa pronuncia né omesso esame di alcun fatto decisivo (trattandosi, peraltro, di una c.d. doppia conforme) inteso come accadimento ovvero come una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, che non è assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni, che sono irrilevanti, posto che sono inammissibili le censure che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirino, in realtà, ad una rivalutazione



dei fatti storici operata dal giudice di merito ( Cass. sez. un. n. 34476 del 27/12/2019)

4.1.- Né può attribuirsi valore dirimente alla circostanza che l'assegno di separazione sia stato a suo tempo convenzionalmente fissato in misura maggiore a quanto riconosciuto a titolo di assegno divorzile. Assegno di separazione ed assegno di divorzio hanno natura e funzioni e presupposti diversi e mentre il primo è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza morale e materiale, e quindi tende alla conservazione del tenore di vita coniugale, il secondo è fondato sulla solidarietà post- coniugale che va necessariamente coniugata con il principio di autoresponsabilità, ed è oggi definitivamente svincolato dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023, n.8254; Cass. 26/06/2019 n. 17098; Cass. civ. sez. I 28/02/2020 n. 5605; Cass. n. 22738 del 11/08/2021).

La misura dell'assegno convenuta in sede di separazione non può quindi costituire un parametro vincolante, con maggior ragione tenendo conto del fatto che le attribuzioni operate al momento della separazione hanno già in parte realizzato la funzione di compensare il contributo dato dalla moglie al ménage familiare (Cass. 28936 del 05/10/2022; Cass. n. 17098 del 26/06/2019).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,000 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della



sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 17/03/2023.

IL PRESIDENTE  
GIULIA IOFRIDA

